

STATUTO ORGANICO

DEL

SUSSIDIO ARATI



COLONNARO - CONS. V. L. N. 341

SLRC

# STATUTO ORGANICO

DEL

## SUSSIDIO ARATI

CAPO PRIMO

Fondazione e scopo

ART. 1.°

Il Sussidio Arati è fondato in Roma dal Commendatore Luigi Arati con testamento del 21 Maggio 1880 pubblicato dal Pretore del 2.° Mandamento di Roma per gli atti del Notaro Costantino Bobbio il 26 Aprile 1881, giorno seguente alla morte del testatore; ed è costituito in Corpo Morale con decreto di Sua Maestà Umberto I del 14 Novembre 1881.

ART.° 2.°

Ha per iscopo la educazione ed istruzione della gioventù povera, specialmente orfana.

=====  
CAPO SECONDO  
Amministrazione

ART.° 3.°

« E' amministrato da Agostino Cozi e  
« dopo la sua morte da quella persona che  
« esso avrà regolarmente nominata, la quale  
« a sua volta procederà alla nomina regola-  
« re del suo Successore, e così di seguito. \*)».

ART.° 4.°

« Se avvenisse che uno degli Ammi-  
« nistratori morisse senza aver nominato il

\*) Le parole contrassegnate con doppia virgola sono tolte dal testamento del Fondatore del Sussidio.

« suo Successore, sarà il Sussidio ammini-  
« strato da quella persona, che nominerà il  
« Sig. Cardinal Vicario pro-tempore, e rien-  
« trerà nella persona nominata dal Signor  
« Cardinal Vicario il diritto di nominare il  
« Successore.

ART.° 5.°

L'Amministratore ha tutte le facoltà necessarie pel buon andamento dell'amministrazione, dipendentemente però dalle disposizioni testamentarie dell'Istituto del Sussidio e dalle norme tracciate dalla legge 3 Agosto 1862 sulle Opere pie e relativo Regolamento.

ART.° 6.°

Al servizio dell'amministrazione sono stabiliti i seguenti impiegati da nominarsi e rinnovarsi dall'Amministratore:

- un Segretario Contabile,
- un Procuratore Legale,
- un Architetto.

Il servizio di Cassa sarà fatto da una Banca di credito riconosciuta dal Governo.

CAPO TERZO

Oneri

ART. 7.°

Ha l'obbligo di pagare Lire Duecento al mese « pel maggiore sviluppo delle scuole » le delle povere, le quali scuole sono dirette « dalle Suore di Nostra Signora al Monte » Calvario, e sono presentemente stabilite « nel fabbricato di S. Norberto in Via delle » Quattro Fontane.

ART. 8.°

Ha pure l'obbligo di pagare Lire Cinquanta al mese « pel maggiore sviluppo delle scuole alla Trinità dei Monti » scuole frequentate dal Testatore nella sua giovinezza, « e dirette dai Fratelli delle Scuole Cristiane. »

ART. 9.°

E' pure a carico del Sussidio l'obbligo di far celebrare in ciascun giorno nella Chiesa de' SS. Vincenzo ed Anastasio a Trevisi una Messa in suffragio dell'anima del Fondatore del Sussidio, de' suoi genitori, fratelli e sorelle con la elemosina di Lire due per la Messa, e di centesimi dieci per gli utensili.

ART. 10.°

Il Sussidio ha pure l'obbligo di far celebrare nella Chiesa suddetta in perpetuo una Messa cantata nel giorno anniversario della morte del Fondatore, pagando per detta Messa Lire Cinquanta.

ART. 11.°

« Col resto della rendita si manterranno negli Ospizi degli Orfani in S. Maria » in Aquiro e delle Orfane in SS. Quattro » Coronati, od in altri Convitti ed Ospizi » ad arbitrio dell'Amministratore pro-tempore del Sussidio, tanti giovanetti d'anno » bo i sessi.



ART. ° 12.°

« Se le Suore di Nostra Signora al Monte Calvario cessassero dal dirigere  
« in Roma le scuole per le povere, il sussidio mensile di Lire duecento andrà  
« in aumento del fondo per la educazione  
« dei poveri orfani.

ART. ° 13.°

« Se i fratelli delle Scuole Cristiane cessassero dal dirigere le Scuole alla  
« Trinità de' Monti, le Lire cinquanta assegnate per dette scuole andranno in  
« aumento del fondo per la educazione dei  
« poveri orfani.

---

CAPO QUARTO

Condizioni per i giovanetti d'ambo i sessi  
da mantenersi per conto del Sussidio

---

ART. ° 14.°

I giovanetti da mantenersi per conto del Sussidio debbono essere « orfani almeno  
« del padre, nati in Roma, di religione cattolica e di condizione civile.

ART. ° 15.°

Sono preferiti i Concorrenti che avessero qualche parentela col Fondatore o con la sua moglie, ed i figli di Ragionieri.

ART. ° 16.°

Il tempo per la loro educazione è in rapporto al tempo fissato per gli alunni dell'Ospizio o Convitto nel quale saranno collocati, non perdendosi di vista che essi, se-

condo la volontà del Testatore, debbono ricevere « quella educazione che non possono dar loro i genitori sopravvenuti dalla « morte.

---

CAPO QUINTO

**Nomina degli Orfani**

ART.° 17.°

La nomina degli Orfani da mantenersi pel Sussidio è fatta dall'Amministratore pro-tempore del Sussidio stesso.

ART.° 18.°

« Non è necessario che il numero dei  
« maschi sia eguale a quello delle femmine, ma questo numero potrà differire a  
« giudizio dell'Amministratore pro-tempore,

« secondo che l'urgenza del soccorso sarà  
« maggiore per gli uni o per le altre.  
Roma li 22 maggio 1882.

Gli Esecutori Testamentari

ANGELO TRINCHERI

AGOSTINO COZI

GREGORIO COSTANTINI

Ministero dell'Interno

Visto d'ordine di Sua Maestà

Il Ministro - DEPERETIS

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto lo Statuto Organico dell'Opera Pia denominata « Sussidio Arati in Roma » presentato dalla relativa amministrazione con data del 22 Maggio ult. decorso;

Visto il parere della Deputazione Provinciale del 27 Febbraio;

Visti la Legge ed il Regolamento sulle Opere Pie;  
Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO

E' approvato e sarà visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno lo Statuto Organico dell'Opera Pia « Sussidio Arati in Roma » composto di dieciocto articoli.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del Presente Decreto.

Dato a Roma addì 18 giugno 1882.

UMBERTO.

Controsegnato - DEPRETIS

Per copia conforme

Il Direttore Capo della 5<sup>a</sup> Divisione  
CASANOVA.



Prato in carica  
di archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali della Campania  
N. 2897